

Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa ai signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la signora Lucia Amarilli con nota pervenuta in data 02 settembre 2013, protocollo n. 58406 ha rassegnato le dimissioni da Consigliere comunale;

Visto l'articolo 38, comma 8, del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove è previsto: "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.";

Visto l'articolo 45, comma 1, Testo Unico, che testualmente dispone: "Nei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto";

Preso atto:

- che nella lista di appartenenza del consigliere Lucia Amarilli denominata "Lista Civica Del Ben", il primo dei non eletti risulta essere il signor Pier Alvisè Pietropolli Charmet, il quale ha riportato, alle amministrative del 15-16 maggio e successivo turno di ballottaggio del 29-30 maggio 2011 la cifra individuale di 665 voti, come risulta dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale;
-

Visto l'art. 41, comma 1, del Testo Unico in materia di convalida degli eletti;

Visti gli artt. 60 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e le norme della regione Friuli Venezia Giulia, in materia di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

Ritenuto necessario provvedere in merito e ritenuto altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lvo. n. 267/2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti

DELIBERA

1. di procedere alla surroga del consigliere dimissionario signora Lucia Amarilli con il signor Pier Alvisè Pietropolli Charmet.
2. di convalidare, conseguentemente, l'elezione del consigliere signor Pier Alvisè Pietropolli Charmet dando espressamente atto che per lo stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.